

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA E DI
FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI

RELAZIONE TECNICA

TITOLO I

REGIONI

Art. 1

*{Rafforzamento della partecipazione della Corte dei
conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni}*

Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a rafforzare la partecipazione della Corte dei conti - che svolgerà i predetti compiti nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente - al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

Art. 2

{Riduzione di costi della politica nelle regioni}

Le disposizioni di cui al presente articolo, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle Regioni, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica in atto non quantificabili. Al fine di indurre le Regioni a porre in essere gli interventi di contenimento della spesa ivi previsti, la norma dispone che una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali disposti a loro favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del SSN ed al trasporto pubblico locale, nonché una quota pari al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del SSN, possano essere erogati solo a condizione della realizzazione degli interventi di cui sopra.

Il mancato adeguamento da parte delle Regioni alle prescrizioni recate dall'articolo in esame è poi considerato grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione. Si prevede, altresì che le Autonomie speciali debbano adeguare i rispettivi ordinamenti alle prescrizioni di cui al comma 1, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

TITOLO II PROVINCE

E COMUNI

L'articolo in esame è finalizzato ad apportare talune modifiche ordinamentali al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000, e, in quanto tale, risulta privo di effetti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, tali modifiche sono sostanzialmente finalizzate, da un lato, a rendere più efficiente ed efficace la gestione amministrativa e contabile degli enti locali (implementazione del sistema dei controlli interni; maggiore aderenza del controllo di regolarità amministrativa e contabile ai principi di revisione aziendale; introduzione, per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, del controllo strategico per la verifica dello stato di attuazione dei programmi; previsione, per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, del controllo sulle società partecipate; introduzione del controllo sugli equilibri finanziari). Dall'altro, si prevede un potenziamento dell'attività di controllo della Corte dei Conti, finalizzato alla verifica della legittimità e regolarità delle gestioni.

Inoltre, si introduce la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali in squilibrio strutturale, al fine di evitare la dichiarazione di dissesto.

In particolare, si prevede un piano di rientro che punti primariamente su sforzi autonomi dell'ente, attraverso razionalizzazione della spesa, incremento della pressione fiscale, riduzione del personale, alienazione immobili.

Art. 4

(Fondo di rotazione)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario" nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario. Il fondo prevede una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il predetto fondo è altresì alimentato dalle somme del fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari. Alla copertura dei conseguenti oneri di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2012 e 2013, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013 e, quanto a 200 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Il restante onere di 60 milioni per l'anno 2012 è coperto utilizzando allo scopo le somme, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 1349 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2012. Si prevede, altresì, che al finanziamento del Fondo si possa provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Infine, per l'anno 2012 la dotazione del fondo di rotazione è incrementata della somma di 500 milioni di euro. Al fine di assicurare esclusivamente effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Alla copertura degli effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal predetto incremento della dotazione del fondo di rotazione si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, (fondi speciali per la riscrittura dei residui passivi preesistenti) relativamente alle spese correnti.

Art. 5

(Anticipazione risorse dal Fondo di rotazione in favore degli enti locali per i quali sussistono eccezionali squilibri strutturali di bilancio)

La norma non determina effetti finanziari negativi, trattandosi di una concessione, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, di un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, che dovrà, comunque, essere riassorbita in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

Art. 6

(Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti)

Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a sviluppare gli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della

revisione della spesa presso gli enti locali da parte dal Commissario per la revisione della spesa previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, che svolgerà i predetti compiti nell'ambito delle risorse finanziarie, rimane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Ulteriori disposizioni in materia di Corte dei Conti)

Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, limitandosi a fissare compiti e procedure nell'ambito della Corte dei Conti da svolgersi nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

(Disposizioni in tema di patto di stabilità interno)

Il **comma 1** non determina effetti finanziari, trattandosi di una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequatiTM, come prevista dall'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 (prima delle modifiche apportate dal decreto legge n. 16 del 2012) in caso di mancato rispetto del patto da parte degli enti locali.

Il **comma 2** non determina effetti finanziari prevedendo uno slittamento dei termini per l'adozione da parte del Ministero dell'interno delle riduzioni delle risorse erariali di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge n. 95 del 2012.

Il **comma 3** prevede che, per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno. La norma prevede, quindi, che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Conseguentemente, il presente comma determina un onere in termini di saldo netto da finanziare nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2012, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT e di differimento dei termini IMU)

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in particolare, si prevede il differimento del termine per la verifica degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del D. lgs. n. 267/2000, dei termini in materia di MIT, di riscossione delle entrate e del 5 per mille dell'IRPBF. Sono inoltre previste modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione.

Art. 10

(Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali)

La disposizione è volta a:

- differire il termine per la riduzione dei contributi dovuti dagli EELL per la copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (AGES);
- sopprimere la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL);
- istituire presso il ministero dell'interno il consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

La norma è corredata al comma 9 da apposita clausola di invarianza finanziaria. A tal fine, per quanto attiene alla SSPAL, il comma 2 stabilisce la successione, a titolo universale, del Ministero dell'interno e trasferisce ad esso le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, assicurando la non onerosità della soppressione della Scuola medesima (tenuto anche conto della destinazione al Ministero dei contributi ordinari a carico degli EELL per la copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Scuola).

Anche le modalità di riorganizzazione del Ministero dell'interno di cui al comma 6 sono in linea con il vigente quadro normativo e tali da escludere conseguenze onerose.

Infine, per quanto riguarda l'istituzione del Consiglio direttivo, la norma (comma 8) espressamente prevede che, per la partecipazione alle relative sedute, non sia attribuito alcun tipo di compenso o di rimborso spese.

Art. 11

(Ulteriori disposizioni per il sisma del maggio 2012)

Il comma 1 novella il decreto-legge n. 74 del 2012 mediante disposizioni volte alla più celere ed efficace attuazione delle misure previste in favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

La lettera a) prevede:

- 1) la possibilità per i commissari di delegare le funzioni attribuite dal citato decreto-legge ai sindaci dei comuni e ai presidenti delle province per la realizzazione di interventi nei rispettivi territori. La disposizione non comporta oneri. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge n. 225 del 1992, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche;
- 2) una deroga al codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163 del 2006) per i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi pubblici, salvi criteri di economicità e trasparenza ed i controlli antimafia, rafforzati al successivo n. 4) della stessa lettera a).
- 3) la prioritaria destinazione dei fondi per la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 74, alla costruzione in altre sedi, ove previsto dalla programmazione della rete scolastica. La disposizione non comporta effetti trattandosi di prioritario utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, nell'ambito di una programmazione;
- 4) il rafforzamento dei controlli antimafia, che sono svolti dal Ministero dell'interno con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
- 5) prevede la disapplicazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011 per i Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, non determina effettivi finanziari negativi, dal momento che gli effetti connessi alle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono stati scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

La **lettera b)** reca la legificazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle regioni colpite dal sisma, che detta disposizioni di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il **comma 2** prevede che per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012. Tale norma non comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in

quanto prevede che rimanga comunque fermo il complessivo importo delle riduzioni di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013.

Il **comma 3** è diretto a introdurre modiche procedurali nel riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2012, convertito con legge n. 122/2012, fermi restando i relativi limiti di spesa già previsti dal citato articolo 15 nell'ambito dei quali devono essere definiti tali benefici con decreto ministeriale. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** è diretto a consentire deroghe temporanee, nelle province colpite dal sisma del maggio 2012, alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 252 del 2005 ai fini della concessione delle anticipazioni agli iscritti da parte di fondi pensionistici complementari privati. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi da 5 a 12** disciplinano la ripresa della riscossione di tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012.

Il **comma 5** consente ai sostituti di imposta che, pur non rientranti nell'ambito applicativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, non abbiano adempiuto ai propri obblighi, di regolarizzare entro il 16 dicembre 2012 gli adempimenti e versamenti omessi, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La disposizione è volta al recupero, entro l'esercizio 2012, delle mancate ritenute eventualmente non versate dai sostituti d'imposta.

Il successivo **comma 6** statuisce che il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 è effettuato entro il 16 dicembre 2012. In tal modo, non si determinano effetti finanziari negativi in quanto l'intero ammontare sospeso viene recuperato entro l'esercizio finanziario.

Peraltro, tenuto conto della necessità di agevolare la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, è previsto (**comma 7**) che i titolari di reddito d'impresa che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, anche con le modalità dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, possono, anche in aggiunta ai finanziamenti di cui al citato articolo 3-bis, contrarre finanziamenti di durata biennale garantiti dallo Stato con istituti di credito per provvedere al pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. A tal fine, gli istituti finanziatori possono contrarre finanziamenti garantiti dallo Stato con Cassa depositi e prestiti, fino ad un massimo di 6,000 milioni di euro.

Ciò consente al contribuente di far fronte nei termini di legge al pagamento di quanto dovuto, con la possibilità di dilazionare nel tempo il relativo onere mediante la restituzione della sola quota capitale del finanziamento, a decorrere dal 1° luglio 2013 a partire dal 1° luglio 2013, mediante 3 rate semestrali costanti posticipate.

Il **comma 8** dispone che, in caso di omesso pagamento della rata di ammortamento, il soggetto finanziatore comunica all'Agenzia delle entrate i dati relativi al contribuente inadempiente ai fini dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva. Si precisa, altresì, che, in tal caso, gli interessi gravano sul soggetto inadempiente.

I **commi da 9 a 12** recano disposizioni di carattere procedurale concernenti le modalità di accesso ai finanziamenti, l'utilizzo del credito d'imposta ed il monitoraggio.

L'onere per interessi grava invece sul bilancio dello Stato, in termini di fruizione, da parte dell'istituto finanziatore, di un credito d'imposta corrispondente alla quota per interessi maturati (**comma 13**).

Nella stima dell'onere annuale si tiene conto dell'ammontare dei tributi, contributi e premi sospesi nonché della previsione concernente gli importi dovuti nel semestre 1° dicembre 2012-30

periodo di sospensione legale (giugno-novembre 2012) + dicembre 2012	gennaio-giugno 2013
3.524,8 milioni (*)	2.500,9 milioni

(*) di cui euro 3.055,8 riferiti al periodo di sospensione giugno-novembre 2012 ed euro 469,3 milioni riferiti ai mese di dicembre

giugno 2013, pari rispettivamente a:

Sulla base delle condizioni del mercato odierne - e di profili di erogazioni cadenzati nell'arco temporale dicembre 2012-giugno 2013 - l'onere per interessi derivante dalla disposizione in oggetto può essere stimato in:

130 milioni di euro per l'esercizio 2013; -

70 milioni di euro per l'esercizio 2014.

A tali importi devono essere aggiunti **15 milioni di euro per l'anno 2013** quali spese stimate di gestione dei finanziamenti, anch'esse coperte da credito d'imposta in favore delle banche.

Al relativo onere, stimato in **145** milioni di euro per l'anno 2013 e **70** milioni per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo **7**, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge **7** agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto, pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Dal momento che le stime sono soggette a possibili variazioni, in ragione della volatilità dei mercati e del numero dei finanziamenti che verranno attivati, la norma reca apposita clausola di salvaguardia: agli eventuali scostamenti rispetto ai predetti importi, dovuti a variazioni dei tassi di interesse monitorati dal competente Dipartimento del tesoro-Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a valere sulle medesime risorse, di cui al citato articolo 7, comma 21.